

Procedimenti edilizi per la posa e l'installazione di singoli generatori eolici e impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici

In relazione alla necessità di operare una razionalizzazione e distribuzione più coerente delle attività tecniche ed amministrative del Servizio Edilizia Privata dell'Area Territorio ed Infrastrutture;

Verificata la necessità di snellire e rendere lineari e chiaramente individuabili i passaggi procedurali e le figure competenti di ogni attività, attribuendo le competenze in modo diretto rispetto ai procedimenti in corso;

Richiamate le fonti normative che introducono nuove indicazioni per lo snellimento delle procedure autorizzative;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia);

Visto il D.Lgs 30.05.2008 n.115 (Direttiva relativa l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici);

Premesso che:

Il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia), ha ricondotto l'attività edilizia a due soli procedimenti (Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attività), abrogando secondo l'art. 136 dello stesso T.U.E. l'autorizzazione edilizia;

L'art. 10 del TUE disciplina gli interventi da subordinare al Permesso di Costruire;

L'art. 22 del T.U.E. disciplina gli interventi da subordinare alla DIA, tra i quali quelli che venivano ricondotti alla autorizzazione edilizia dalla legislazione passata ed ora abrogata;

L'art. 6 del TUE disciplina i casi di attività libera, salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.Lgs 22.01.04 n. 42 e s.m.i.);

Dato atto che:

Nel caso di esecuzione di opere relative la posa e l'installazione di singoli generatori eolici e impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, secondo il vigente Testo Unico dell'Edilizia, l'intervento veniva subordinato all'acquisizione del titolo edilizio con Denuncia di Inizio Attività per opere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, adottati e dei regolamenti edilizi vigenti;

Visto

Il testo del D.Lgs 30.05.2008 n.115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), con particolare riferimento all'art. 11 "Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari", che prevede, ai fini urbanistici ed edilizi, attività libera come disciplinato dall'art. 6 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia)

Si Dispone che:

A) Per la posa e l'installazione di singoli generatori eolici e impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici (rispondenti alle caratteristiche previste dall'art. 11 del D.Lgs 30.05.2008 n.115):

- non occorra alcuna pratica comunale, trattandosi di "attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01 e s.m.i. e del DLgs 30.05.2008 n.115, purchè il sito dell'impianto:

A1) non ricada in zona di tutela del paesaggio (D.Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.);

A2) sia conforme alla previsione del PRGC e del regolamento edilizio vigente;

La suddetta disposizione si applica esclusivamente per gli impianti indicati all'art. 11 del citato D.Lgs 115/08 e per le opere accessorie necessarie all'installazione/posa dell'impianto e non invasive.

Restano escluse dalla procedura A1 tutte quelle opere edilizie non direttamente interessanti il progetto e che costituiscono manufatti esterni a carattere non accessorio allo stesso e non complementari al corretto funzionamento e sicurezza dell'impianto, le quali dovranno essere oggetto di idoneo titolo abilitativo (DIA)

Lo Sportello Unico dell'Edilizia non accetterà alcuna pratica rientrante nel punto A;

Qualora pervengano per via postale istanze riferite ai casi di cui al punto A, si procederà all'inoltro della comunicazione di archiviazione;

B) Per la posa e l'installazione di singoli generatori eolici e impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici che ricadano in zone di tutela del paesaggio, (D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i):

- dovrà essere acquisito preventivamente, a cura del professionista incaricato, il titolo corrispondente al vincolo/vincoli nelle forme e nei modi previsti dal vigente ordinamento (Autorizzazione Paesaggistica per interventi in aree sottoposte a vincoli di cui al D.lgs 42/04);

- **Ottenuta l'autorizzazione relativa al vincolo individuato si dovrà rispettare la seguente procedura :**

- **per l'installazione di singoli generatori eolici e impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici di cui al punto A (rispondenti alle caratteristiche previste dall'art. 11 del D.Lgs 30.05.2008 n.115) = attività libera che richiede semplice comunicazione corredata dalla seguente documentazione:**

- 1) puntuale indicazione del sito di intervento e dell'impianto su cartografia del P.R.G.C. vigente o estratto di mappa del N.C.T.;
 - 2) dichiarazione di conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
 - 3) dichiarazione di conformità dell'impianto in progetto con quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs 30.05.2008 n.115 ;
 - 4) documentazione fotografica;
- per **l'installazione di singoli generatori eolici e impianti solari termici o fotovoltaici con caratteristiche diverse da quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 30.05.2008 n.115** = presentazione di pratica D.I.A.e della relativa autorizzazione paesaggistica;

LO SPORTELLO UNICO ACCETTERÀ ESCLUSIVAMENTE DOMUNICAZIONI E D.I.A. COMPLETE DEI SUDDETTI ALLEGATI.